



COMUNE DI FARA VICENTINO

Provincia di Vicenza

* REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA *
* PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI *



INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 - Parti comuni del condominio
- Art. 9 - Classificazione categorie tassabili
- Art. 10 - Criteri per la revisione delle tariffe
- Art. 11 - Esezioni
- Art. 12 - Riduzioni
- Art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Decorrenza della tassa
- Art. 16 - Mezzi di controllo
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 19 - Entrata in vigore



Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 19 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 245, in conformità all'art. 59 del D. Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo,

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi
e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

3. Il Comune, Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite a propri uffici e servizi e per locali ed aree adibiti a servizi per i quali il Comune sostiene le spese di funzionamento.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non

possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderia, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- g) edifici o parte di essi destinati allo svolgimento di attività di culto;
- h) locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici utilizzati da coltivatori diretti a titolo principale.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista



norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITÀ	DETESSAZIONE
Tipografie, stamperie, incisioni, vaterie,	
serigrafie.....	30%
Laboratori di analisi.....	15%
Laboratori fotografici, eliografie.....	30%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici.....	15%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali.....	30%
Distributori di carburante, autoricaratori, elettrauto	25%
Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi.....	15%

6. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma si farà riferimento a criteri di analogia.

Art. 6
Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D. Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile; dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la

tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 800 mt.
- b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 800 mt. e fino a 1.500 mt.
- c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1.500 mt.

Si precisa che la distanza dal contenitore per applicare le riduzioni previste dal precedente comma viene computata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D. Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini



l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 9
Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate in tutto o in parte dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 10%	agli alloggi siti in edifici sino a	4	condomini
aumento del 8%	agli alloggi siti in edifici sino a	10	condomini
aumento del 6%	agli alloggi siti in edifici sino a	20	condomini
aumento del 4%	agli alloggi siti in edifici sino a	30	condomini
aumento del 2%	agli alloggi siti in edifici oltre i	40	condomini.

Art. 9
Classificazione categorie tassabili

GRUPPO A

- cat. 1) Musei, teatri e cinematografi;
- cat. 2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- cat. 3) Locali degli istituti e comunità;

GRUPPO B

- cat. 4) Locali destinati a vendita ed esposizione di mobili; aziende commerciali all'ingrosso;
- cat. 5) Aree adibite a campeggi e distributori di carburante;

GRUPPO C

- cat. 6) Abitazioni private;
 - 6/1) Abitazioni private con unico occupante;
 - 6/2) Abitazioni uso stagionale;
 - 6/3) Abitazioni residenti estero;
- cat. 7) Locali adibiti ad attività ricettiva e alberghiera;
- cat. 8) Collettività, luoghi di assistenza, cura e di degenza (escluse le aree dove si producono rifiuti speciali);

GRUPPO D

- cat. 9) Studi professionali privati; uffici; servizi direzionali e terziari pubblici e privati; istituti di credito;

GRUPPO E

- cat. 10) Stabilimenti industriali e laboratori artigianali limitatamente alla sala di lavorazione che non produce rifiuti speciali tossico nocivi o speciali non assimilati agli urbani e loro magazzini;
- cat. 11) Negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini;

GRUPPO F

- cat. 12) Negozi di vendita al minuto di alimentari e beni deperibili e relativi magazzini;
- cat. 13) Ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie e simili; mense aziendali;

2. La tassa viene determinata, in ragione d'anno sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree in relazione al tipo di uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.



Per la determinazione delle tariffe specifiche per ogni singola utilizzazione o attività si definiscono le seguenti entità:

a) gettito previsto dal servizio G; è dato dal prodotto tra il costo di esercizio C determinato secondo le disposizioni dell'art. 61 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il grado di copertura gc:

$$G = C \times gc \text{ (£)}$$

b) Tariffa media Tm: è data dal rapporto tra il gettito previsto del servizio G e la superficie complessiva imponibile S nota o accertata:

$$Tm = G/S \text{ (£/m}^2 \text{ = £/mq)}$$

c) Produttività media (Pm): è data dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti solidi urbani Q complessivamente prodotti, espresso in chilogrammi, e il totale delle superfici imponibili S:

$$Pm = Q/S \text{ (Kg/mq}^2 \text{ = Kg/mq)}$$

d) Produttività specifica Ps: è data dal rapporto tra la produzione peculiare specifica di ogni singola attività o gruppo di attività Pc e la superficie tassabile della stessa attività Sc;

$$Ps = Pc/Sc \text{ (Kg/mq}^2 \text{ = Kg/mq)}$$

e) costo medio di smaltimento Cm: è dato dal rapporto tra il costo complessivo dello smaltimento C e il quantitativo di rifiuti solidi urbani complessivamente prodotti Q:

$$Cm = C/Q \text{ (£/Kg}^2 \text{ = £/Kg)}$$

f) Costo specifico di smaltimento (Cs): è dato dal rapporto tra il costo peculiare di smaltimento per i rifiuti prodotti da ogni singola attività o gruppo di attività Cc e il quantitativo prodotto dalla stessa attività Qc:

$$Cs = Cc/Qc \text{ (£/Kg}^2 \text{ = £/Kg)}$$

TARIFFA UNITARIA (Tu) : si ottiene moltiplicando la tariffa media per il rapporto tra la produttività specifica e la produttività media e per il rapporto tra il costo specifico e il costo medio:

$$Tu = Tm \times \frac{Ps}{Pm} \times \left(\frac{Cs}{Cm} \right) \times \frac{\text{Kg/mq}^2}{\text{Kg/mq}} \times \frac{\text{£/Kg}}{\text{£/Kg}}$$

I dati relativi alla produttività specifica sono ottenuti attraverso rilevamenti effettuati direttamente o indirettamente eseguiti per conseguire basi di dati sulla produzione di rifiuti, oppure utilizzando elementi disponibili o dati statistici, e le relative elaborazioni prodotti da organi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, o di altri Enti ed istituti di ricerca.

I dati relativi al costo specifico di smaltimento, qualora non desumibili con i criteri definiti sopra, si ottengono assegnando un coefficiente moltiplicatore W, compreso tra i valori 0,70 e 1,30, ad ogni categoria da applicare al costo complessivo di smaltimento C onde ottenere il costo peculiare di smaltimento Cc di ogni singola categoria, secondo la seguente formula:

$$C_c = \frac{W}{\sum_i W_i} * C$$

Il coefficiente W sarà stabilito tenendo conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto quali composizione organica, dimensione media, peso specifico, potere calorifico e dell'onerosità della sua introduzione nel ciclo di smaltimento."

Art. 10

Criteria per la revisione delle tariffe

- 1) Ai fini della revisione delle tariffe della tassa si individuano i seguenti criteri:
 - a. revisione annuale della tariffa media Tm in ragione del grado di copertura, del gettito previsto e del variare delle superfici tassabili;
 - b. revisione periodica dei dati necessari per la definizione della produttività specifica e del costo specifico qualora si acquisiscano nuovi elementi conoscitivi, anche in relazione all'introduzione di modifiche del ciclo di smaltimento, che evidenzino la necessità di provvedere al loro aggiornamento o ad una ridefinizione delle categorie.
- 2) L'aggiornamento delle tariffe della tassa con omogenei incrementi o decrementi percentuali potrà avvenire, in relazione al loro variare della tariffa media, e solo nel caso di accertata costanza degli altri valori concorrenti alla determinazione delle tariffe unitarie."



Art. 11
Esenzioni

1. Sono previste le seguenti esenzioni dalla tassa:
- a) esenzione totale, previa attestazione dell'Ufficio servizi

* Comma 1 e 2: norme aorogate fermo restando per il 1997 e 1998 l'imponibilità delle superficie scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

sociali, per le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate;

2. Le esenzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa. *

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelocata nel caso di:

- a) tassa dovuta per le abitazioni occupate da persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'I.N.P.S.: 50% dell'ammontare complessivo;
- b) abitazioni con unico occupante: 30%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 10%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 13 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani



interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 30 del D. Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D. Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori

dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 15

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.



Art. 16
Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D. Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 17
Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1984.

Art. 18
Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 19
Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore l'1.1.1998.

